

Prot. 1639
PEC

Cagliari, 29.12.2014

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Valerio Porcu
Comune di Setzu
Via Chiesa n. 6
09029 Setzu (VS)
ufficiotecnico@pec.comune.setzu.vs.it

OGGETTO: Avviso di manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di: Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO - C.U.P. B57E13000380001 - CIG: 606267018E

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico", così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007 e secondo i parametri del D.M. 143/2013. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 143/2013 *"L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso (...)"*. Per facilitare il compito delle stazioni appaltanti nella determinazione degli importi i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti hanno predisposto anche un software applicativo sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Tutti gli iscritti possono pertanto scaricare gratuitamente dal sito del CNI un programma di Contabilità Lavori messo a disposizione dalla Società Blumatica che ha realizzato il programma in collaborazione con i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. Tale programma ha fissato forfettariamente le spese al 25%, e non al 15%, come da Voi stabilito nell'avviso. Pur essendo la Vostra scelta in linea con l'art. 5 di cui sopra, il CNI ha ritenuto opportuno fissare di default il tetto più alto alla luce della reale incidenza delle spese nel quadro economico della prestazione e pertanto si chiede a Codesta Spett. Le Ente di volersi allineare con le linee guida impartite dal CNI e CNAPPC.
2. L'avviso risulta pubblicato sull'albo pretorio della stazione appaltante in data 18/12/2014 con scadenza 02/01/2015. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene per la pubblicazione, il termine per la presentazione delle domande viene fissato in data 31/12/2014. La tempistica assegnata per la presentazione della domanda appare non conforme a quanto previsto dall'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 primo capoverso che recita: *"L'indagine*

*di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a **quindici giorni**." Si chiede pertanto di rettificare l'avviso e concedere ulteriori 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della rettifica. Si ricorda infatti che trattandosi di modifiche sostanziali, è quanto mai opportuno far ripartire i termini per la presentazione delle domande "L'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006)."*

3. Per quel che concerne invece le modalità di presentazione della domanda, si rileva che l'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare "**esclusivamente**:
- *i canali e i servizi telematici, **ivi inclusa la posta elettronica certificata**, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni";*
 - *"servizi telematici o **la posta elettronica certificata** anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi".*

Analogamente, l'art. 65, co. 1-ter D.Lgs. n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): "*comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente*".

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, **pervenute tramite pec debbano essere accettate**, contrariamente a quanto emerge dall'avviso in cui si precisa che "*Gli interessati in possesso dei requisiti professionali richiesti, possono presentare istanza contenente il proprio curriculum entro le ore 13.00 del giorno **MERCOLEDI' 31 DICEMBRE 2014** all'Ufficio Protocollo di questa stazione appaltante, sito in Via Chiesa n° 6 – 09029 Setzu (VS), per presentazione diretta o per mezzo del servizio postale, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (...)*"; senza mai citare la possibilità di utilizzo della posta certificata.

Del resto, "l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte (in termini, tra le tante, CdS, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5810; id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio, Roma sez.III, 23 settembre 2010, n.32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

